



Sezione Affari Finanziari
Ripartizione Ragioneria
Sezione Stipendi e Fiscalità
Ripartizione Fiscalità
P.le Europa, 1 - I - 34127 - TRIESTE

Prot. 10456
Trieste, 06/04/2004

Titolo VI Classe 3

Ai Direttori dei Centri di Spesa Autonomi
Ai Segretari dei Centri di Spesa Autonomi
Sede

Rif. Vs. dd.18/11/2003

Oggetto: Imposta di bollo e Regolamento amministrativo contabile: dubbi interpretativi.

In risposta al quesito prot. 38458 del 20/11/2003 posto dalla signora Sabrina Gaspardis a nome dei segretari dei Centri Autonomi di Spesa con il quale venivano richiesti chiarimenti in merito alle problematiche sull'imposta di bollo affrontate nel luglio u.s. in una riunione alla presenza del Direttore Amministrativo ed in merito all'art. 28 del Regolamento amministrativo contabile, si trasmettono le seguenti interpretazioni.

Quesito inerente l'imposta di bollo

Ai fini commerciali, deve ritenersi efficace fra le parti la clausola per la quale le spese del bollo siano poste a carico del creditore, in deroga al disposto dell'art. 1196 cod. civ. "le spese del pagamento sono a carico del debitore". Tale disposizione rimane pur sempre inefficace da un punto di vista tributario, ambito in cui è prevista la regola sotto riportata per opportuna conoscenza.

L'art.22 del DPR 642/1972 sancisce infatti che "sono obbligate in solido al pagamento dell'imposta di bollo tutte le parti che sottoscrivono o ricevono o allegano atti o documenti non in regola con l'imposta di bollo oppure tutti coloro che facciano uso di un atto o documento non soggetto all'imposta sin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto".

Ciò premesso, l'art. 23 del Testo Unico sul Bollo dispone che "i patti contrari alle disposizioni del decreto, compreso quello che pone l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente o di quella che abbia determinato la necessità di far uso degli atti o dei documenti irregolari, sono nulli anche tra le parti". Con quest'ultimo inciso, il legislatore ha voluto chiarire che i patti tendenti ad eludere il pagamento dell'imposta (ciò vale soprattutto nel caso di imposta di bollo "fin dall'origine") sono nulli non soltanto nei confronti del fisco, ma anche tra le parti che hanno sottoscritto, ricevuto o allegato il documento.

Quesito inerente l'art. 28 Regolamento amministrativo contabile – La formulazione dell'art. 28 discende dalla sentenza 5464 del 18/6/97 che prevede, in deroga all'art. 1182 terzo comma del codice civile, che "il luogo di adempimento delle obbligazioni pecuniarie da parte delle Pubbliche Amministrazioni è quello in cui hanno sede gli uffici di Tesoreria" e pertanto, nel presupposto che il creditore si avvalga di altra forma di pagamento, le spese che ne derivano rientrano nei rapporti fra il creditore e l'istituto di credito. Il regolamento oggi in vigore non prevede spese a carico del fornitore per i bonifici bancari, in quanto gli stessi non venivano, di norma, applicati dall'Istituto Cassiere.



Quesito inerente le modalità di pagamenti ai fornitori

Ciascun fornitore iscritto nella banca dati generale declina per iscritto le proprie generalità e la modalità di pagamento prescelta.

Si conferma che la modifica del c/corrente bancario di un fornitore comporta una modifica alla banca dati generale e come tale viene effettuata solo dalla Ripartizione Ragioneria ed esclusivamente in presenza di specifica richiesta scritta. Tale modifica è vincolante, fino a nuovo ordine, per tutte le Strutture dell'Ateneo che corrisponderanno somme al medesimo fornitore.

A tale proposito si rammenta che il sistema SAP consente la scelta, in fase di registrazione fattura, di una "CONDIZIONE DI PAGAMENTO" diversa dall'accredito in c/c bancario, banco posta o conto corrente postale già codificato, permettendo quindi anche il pagamento per cassa o tramite assegno se previste nella "MODALITA' DI PAGAMENTO" del fornitore interessato.

Nell'ultima ipotesi (pagamenti con modalità diversa da quella codificata), la modifica si intende effettuata sotto diretta responsabilità del Centro di spesa che effettua il pagamento e deve essere comunque concordata con il fornitore onde evitare qualsiasi controversia.

A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO